



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE SICUREZZA CANTIERI

QUESITO N.2/2023 – REQUISITO CSE

DOMANDA:

con la presente le chiedo gentilmente un'informazione per un collaboratore di studio: nel 2012 ha svolto il corso di 120 ore per essere abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Nel 2022 ha svolto il corso di aggiornamento dato che sono passati più di 5 anni. Per poter essere incaricato a svolgere tale ruolo, oltre ad essere iscritto presso l'albo professionale, può procedere direttamente o vi è qualche altro requisito da rispettare?

RISPOSTA:

Innanzitutto occorre premettere quanto esplicitato **dall'Articolo 98 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ovvero:

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) **laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:** LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, **nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;**
 - b) **laurea conseguita nelle seguenti classi** L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, **nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,**



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV**, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

(...omissis...)

PERTANTO l'iscrizione a un albo/collegio professionale non è un requisito richiesto per lo svolgimento del CSP/CSE.

Inoltre l'**INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**, chiarisce la definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni". Nel dettaglio:

"Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni".

In particolare l'interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.

L'elenco è il seguente:

1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni"

Per quanto riguarda invece l'AGGIORNAMENTO, indicato nell'articolo 98, appena citato, oltre all'**ALLEGATO XIV** Capitolo "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI" (... omissis...) È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti, è bene considerare quanto esplicitato **dall'INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza**, ovvero "occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio." Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, **mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.**

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante."

Nel caso specifico la risposta al quesito è reperibile nell'INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Nel dettaglio:

"Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

1. il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
2. Omissis.....

Al riguardo va premesso che l'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'allegato XIV.

In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:

L'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che "l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività".



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

*Per questo motivo, **coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.***

Dal momento che la Commissione Interpelli ritiene che **quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori** i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, allora si dovrà far riferimento all'ALLEGATO A artt. 9 "Aggiornamento" e 10 "Decorrenza Aggiornamento" **dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano** finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Repertorio Atti n.: 128/CSR **del 07/07/2016**, per rispondere.

In particolare:

art. 9:

"L'obbligo dell'aggiornamento dell'RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. (...)

E' preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio. (...)

Art. 10

*Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, **non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.***

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio precedente hanno partecipato ai corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo dell'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (...) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio nel quinquennio,)

La CIRCOLARE CNI n. 296/XIX del 16/10/2018 avente ad oggetto: “Le modifiche dell’Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l’aggiornamento per RSPP e CSP/CSE. Assolvimento dell’aggiornamento per il tramite di convegni e seminari. Il quinquennio di aggiornamento. Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori” riepiloga e chiarisce quanto espresso in precedenza.

PERTANTO, nel caso in esame, sarà necessario frequentare 40 ore di aggiornamento per recuperare il quinquennio dal 2012 al 2017 e programmare la formazione di altre 40 ore di aggiornamento per il quinquennio successivo al 2022, dal momento che ha svolto nel 2022 il corso di aggiornamento previsto nel quinquennio 2017 – 2022.

Si allegano alla presente:

- a. INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
- b. INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- c. INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.
- d. Schema riassuntivo e interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l'assunzione di incarichi di RSPP/ASPP (rev. Commissione Sicurezza e Salute del Lavoro del 01/06/2018, approvata dal Consiglio dell'Ordine il 11.07.18).
- e. Circolare CNI n. 296/XIX del 16/10/2018 avente ad oggetto: “Le modifiche dell’Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l’aggiornamento per RSPP e CSP/CSE. Assolvimento dell’aggiornamento per il tramite di convegni e seminari. Il quinquennio di aggiornamento. Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori”



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

Sperando di aver risposto al Suo quesito, si ricorda che le considerazioni di cui sopra hanno fine formativo e di orientamento alle problematiche da Lei esposte, quale iscritto all'Ordine, e come tali non impegnano la responsabilità dell'Ordine stesso.

Milano 04/03/2023

Il Presidente della Commissione Sicurezza Cantieri
Ing. Ciprandi Nicoletta

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 2/2013

Roma, 02 maggio 2013

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/05/2013
Prot. 37 / 0007880 / MA007.A001

Prot.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni"*.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla *"documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni"*.

In particolare l'interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.

L'elenco è il seguente:

1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;

INTERPELLO N. 2/2013

10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


L'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PEGARI



Interpello n. 17/2013 - Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Commissione per gli interpellati
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 17/2013

Roma, 20/12/2013

Al Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.*

Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

1. il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
2. un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive. Al riguardo va premesso che l'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'allegato XIV. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che "l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività".

Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 19/2014

*Alla Federazione Sindacale Italiana dei
Tecnici e Coordinatori della
Sicurezza*

Prot.



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 06/10/2014
Prot. 37 / 0016613 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l'istante evidenzia che *“diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”*.

Ciò posto l'interpellante chiede se *“considerato come l'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”*

La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti,

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 19/2014


una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che *"La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."*

Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)





**Schema riassuntivo e interpretativo
dei titoli abilitanti e loro mantenimento,
per l'assunzione di incarichi di RSPP/ASPP**

**(aggiornato all'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
entrato in vigore il 03/09/2016)**

PREFAZIONE

- Con il mio titolo di studio ed i corsi che ho seguito posso assumere l'incarico di RSPP presso una tale ditta?
- Per questo nuovo incarico dovrò integrare la mia formazione? Con quali corsi?
- Si tratta di crediti permanenti e entro quando devo assolvere all'obbligo di aggiornamento?

A queste e a molte altre domande che si pongono i Colleghi Ingegneri e tutti coloro che sono interessati ad assumere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o di Addetto) risponde il documento prodotto dalla Commissione Sicurezza e Salute dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano unitamente ai rappresentanti di Confindustria Milano, Monza e Brianza, INAIL Milano e ATS Milano.

Il documento si configura come una navigazione trasversale tra i decreti nazionali e gli accordi interregionali che regolamentano la materia con l'obiettivo di dare risposte il più chiare e sintetiche possibili alle domande degli interessati. Ogni titolo di paragrafo risponde ad una esigenza specifica di informazione e chiarimento.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in data 11/07/2018.

Alla redazione hanno partecipato:

Ordine degli Ingegneri di Milano – Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro:

Dott. Ing. Maria Cristina Motta (Coordinatore)

Dott. Ing. Enrico Persico

Dott. Ing. Fabio Gavino

Dott. Ing. Mauro Baggiolo

Confindustria Milano, Monza e Brianza:

Dott.ssa Maria Rosaria Spagnuolo

INAIL – Direzione Regionale Lombardia

Dott. Ing. Carmine Esposito

Ats città Metropolitana di Milano UOCPSAL - UOS Milano Nord e Membro della Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri di Milano

Tecnico della Prevenzione Sergio Pezzoli



1. Titoli abilitanti/lauree per esonero frequenza corsi^{a,b}

Titoli abilitanti e riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi		
Riferimento normativo	Titolo di studio	Formazione richiesta per esercitare il ruolo
Lauree abilitanti		
R.D. 1652 del 30/09/1938	Laurea Ingegneria, Architettura (vecchio ordinamento)	Corso mod. C (art.32 co.2 D.Lgs 81/2008) [Nota 1]
D.M.U.R. 04/08/2000	Laurea classi 4, 8, 9, 10	Corso mod. C) [Nota 2]
D.M.U.R. 28/11/2000	Laurea Specialistica classi 4/S, da 25/S a 38/S	Corso mod. C [Nota 1]
D.M.U.R. 02/04/2001	classe 4	Corso mod. C [Nota 2]
D.M.U.R. 16/03/2007	Laurea classi L7, L8, L9, L17, L23; Laurea Magistrale LM4, da LM20 a LM35	Corso mod. C [Nota 1, 2]
D.M.U.R. 08/01/2009	Laurea Magistrale LM/SNT 4/S	Corso mod. C [Nota 1]
D.M.U.R. 19/02/2009	Laurea L/SNT 4/S	Corso mod. C [Nota 1]
Accordo C.p.r.S.R.07/07/2016	Certificato Universitario corso specializzazione o superamento esami equipollenti ai contenuti dell'Accordo (per ciascun mod. A, B,C)	Corso (A, B, C) a integrazione rischi presenti sul luogo di lavoro [Nota 1]
D.M.U.R. su parere Cons.Univ.Naz.	altre (da definire con decreto)	Corso mod. C [Nota 2]


^aFonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016 - **Allegato 1 pt. 8. Riconoscimento formazione pregressa (ex accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B:**

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo. (omissis)

^bFonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016 - **Allegato 1 pt. 12.4. Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio:**

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 c. 2 I primo periodo (corsi moduli A e B) del D.Lgs 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.





NOTA [1] Lauree abilitanti

Fonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016,

ALLEGATO A - p.to 1(omissis)

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;

laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;

laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

Nell' allegato 1 ⁽¹⁾ è riportato l' elenco delle classi di laurea per l' esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all' art. 32, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 81/2008.

⁽¹⁾ La Commissione non ha trovato riscontro del D.M. 18/03/2006 citato ai fini della definizione delle lauree L7, L8,L9,L17 ed L23 già previste nell' art. 32 c. 5. Del D.Lgs 81/2008, così come definite dal D.M. dell' università del 26/07/2007



NOTA [2] Lauree abilitanti

Fonte: D.Lgs 81/2008 coordinato con D.Lgs. 106/2009 (art. 32 co. 5)

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



2. Soggetti formatori

Si raccomanda di verificare prima della scelta dei corsi di formazione e aggiornamento per la figura del RSPP e ASPP l'appartenenza del soggetto formatore all'elenco di cui al punto 2, allegato A che ricordiamo essere tenuti al rispetto delle indicazioni metodologiche di cui all'allegato IV.

3. Riconoscimento della formazione pregressa

3.1 Formazione di base

Allegato 1 pt. 8. Riconoscimento formazione pregressa ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 "Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.(omissis)

per il solo modulo B

L' accordo Stato Regioni 07/07/2016 ha redatto la seguente tabella di corrispondenza tra i precedenti moduli B suddivisi per macrosettori e gli attuali che prevedono n. 4 moduli B specialistici per gli RSPP ed ASPP che, con una formazione pregressa, intendano assumere nuovi incarichi in altri settori produttivi:

CORSO FREQUENTATO ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006	Credito riconosciuto	Credito riconosciuto
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1-36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2-36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3-60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4-48 ore	TOTALE	-
Modulo B5-68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6-24 ore	-	-
Modulo B7-60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8-24 ore	-	-
Modulo B9-12 ore	-	-

Legenda moduli specialistici SP da Accordo 7/7/2016:

SP1 Agricoltura e pesca (durata corso 12 ore)

Sp2 Attività Estrattive-Costruzioni (durata corso 16 ore)

SP3 Sanità (durata corso 12 ore)

SP4 Chimico-Petrochimico (durata corso 16 ore)



3.2 Aggiornamento

La durata dei corsi di aggiornamento è così articolata:

- per ASPP 20 ore nel quinquennio
- per RSPP 40 ore nel quinquennio

Questa nuova modalità di aggiornamento introdotta, ora unica per tutti i settori, semplifica notevolmente le modalità di aggiornamento rispetto a quanto indicato nell' Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

3.2.1 Distribuzione nel tempo dei corsi di aggiornamento

L' Accordo Stato Regioni 07/07/2016 Allegato A, pt. 9, V capoverso recita che:

“È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio”

e peraltro stabilisce al pt 10:

“In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente^c hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

3.2.2 Note particolari sui corsi di aggiornamento

Allegato 1 pt. 9 capoverso 7 - L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo (ASPP 10 ore, RSPP 20 ore).

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo particolari criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo 07/07/2016.

Inoltre l'Accordo stesso concede incentivazioni alla frequenza dei moduli B (pt. 8 ultimo capoverso):

“In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”.


e un sostanziale sconto agli RSPP ed ASPP che non hanno completato l'aggiornamento di 60 o 100 ore ai sensi della precedente regolamentazione (pt. 10 ultimo capoverso):

“Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.”

^cPer “quinquennio antecedente” s'intende la successione di periodi quinquennali fissi decorrenti dalla data della formazione del modulo B o da altre situazioni considerate nel p.to 10 dell'Accordo. Gli obblighi di aggiornamento sono riferiti a quinquenni fissi la cui decorrenza è indicata dalla norma e dagli Accordi inerenti la formazione e la verifica del corretto rispetto dell'obbligo di aggiornamento è relativa all'ultimo quinquennio utile ormai concluso, secondo ciascuna delle decorrenze fissate dagli Accordi stessi.



3.2.3 Decorrenza dei corsi di aggiornamento



Come chiaramente indicato dall' Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 l'assenza o il mancato completamento dei corsi di aggiornamento previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato con i corsi abilitanti.

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

La Commissione ritiene pertanto che:

- l'RSPP/ASPP che non ha completato l'aggiornamento non possa esercitare (nell'arco temporale di vacatio dei requisiti) e possa riacquistare il titolo, e quindi riprendere a esercitare, al completamento del percorso di aggiornamento, fermo restando le conseguenze sanzionatorie per i soggetti obbligati alla designazione.

4. Corsi base e corsi di aggiornamento - equipollenza per i diversi soggetti previsti dall' attuale ordinamento (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, Allegato A, penultimo ed ultimo capoverso pt. 9 recita;

"Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa"

"Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell' allegato XIV del d.lgs. n.81/2008, è da ritenersi valida e viceversa"

Oltre a tali doppie validità tra corsi di aggiornamento esplicitamente citate l'Accordo riporta all' allegato II una lunga serie di equipollenze incrociate tra la formazione di diverse figure, alla attenta lettura del quale si rimanda.

I soggetti interessati alle equipollenze formative incrociate sopra citate sono:

- RSPP/ASPP
- DL/RSPP a basso medio ed alto rischio
- CSE/CSP
- Formatori alla sicurezza
- RLS
- Lavoratori
- Dirigenti
- Preposti

Essi dovranno tenere personalmente conto delle ore di formazione e degli attestati rilasciati facendo valere l'equipollenza ai sensi dell' AccordoStato-Regioni del 07/07/2016 citando il sesto periodo di premessa e l' Allegato III.

5. Corsi in e-learning

Si rileva a tal proposito quanto segue:

- ai sensi del pt. 6. 1 allegato A il **modulo A** può essere svolto, in modalità e-learning.
- ai sensi del pt. 9 allegato A i **corsi di aggiornamento** possono essere svolti in modalità e-learning.
- detti corsi devono essere organizzati e realizzati da Soggetti Formatori previsti alpt. 2 allegato A dell'Accordo.
- i corsi svolti in modalità e-learning prevedono verifiche di apprendimento intermedie e finali.

Consigliamo inoltre ai Colleghi di verificare, precedentemente all'acquisto, che la piattaforma del corso o modulo sia conforme allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o eventuale sistema equivalente.





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 296/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/10/2018 U-rsp/7016/2018



Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

OGGETTO: Le modifiche dell'Accordo Stato Regioni n° 128 del 7 luglio 2016 inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.
Assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni e seminari.
Il quinquennio di aggiornamento.
Tabelle riepilogative criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori.

Caro Presidente,

da più Ordini territoriali ci giungono richieste di chiarimenti sugli argomenti in oggetto, riteniamo pertanto opportuno emettere la presente ulteriore circolare elaborata dal nostro GdL Sicurezza, coordinato dal consigliere nazionale Gaetano Fede.

In data 7 settembre 2016 con prot. n. 784/XVII Sess. il CNI ha diramato la Circolare esplicativa dal titolo "*Nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP*", di seguito Circolare CNI 784/16, che illustra le novità apportate dal nuovo impianto normativo non solo per quanto riguarda il percorso formativo per *Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)*, ma anche ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla possibilità dell'impiego dell'*e-learning* per la specifica formazione, ecc.

Anche a seguito di alcune richieste pervenute a questo Consiglio in merito all'interpretazione di alcuni punti del suddetto Accordo, il GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha elaborato il documento che segue, che esplicita i punti salienti inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.

Si sottolinea che l'Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016, in vigore dal 3 settembre 2016, ha apportato sostanziali modifiche alla formazione non solo per RSPP e ASPP, ma anche per i Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP / CSE).

Nella fattispecie l'Accordo precisa che:

1. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
2. In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
3. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

In riferimento all'**assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni o seminari**, l'Accordo inoltre specifica:

A) Per CSP/CSE

Il punto 9.1 dell'Accordo 128/2016 dal titolo "Modifiche all' Allegato XIV del d.lgs. 81/08" precisa che: *«In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente: "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti"».*

Pertanto l'Accordo interviene solo eliminando il numero di partecipanti a convegni o seminari, per tutto il resto continuano a valere le disposizioni del D.lgs. 81/2008, che nello specifico non fissa alcun limite del monte ore di aggiornamento tramite convegni e seminari. Da ciò se ne deduce che l'assolvimento dell'aggiornamento per coordinatore per la sicurezza può anche essere eseguito per tutto il monte ore previsto attraverso la partecipazione a convegni o seminari.

Inoltre l'ultimo paragrafo del punto 9 del suddetto Accordo recita: *«Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D. Lgs n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa».*

Con ciò si conferma che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza conferisce validità anche come aggiornamento per RSPP/ASPP ed è valido anche il viceversa. E' sottinteso che il professionista matura le ore di aggiornamento relative alla qualifica professionale di riferimento se possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica. Facendo un esempio, un professionista che possiede la qualifica di RSPP, perché ha frequentato i corsi previsti dall'art. 32 del D.lgs. 81/08 (Moduli A, B, e C), e che possiede la qualifica di Coordinatore per la sicurezza, perché ha frequentato il corso di 120 ore previsto dall'art. 98 del D.lgs. 81/08, partecipando ad un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, ai sensi dell'Accordo 128/2016, matura le ore di aggiornamento per entrambe le figure RSPP/ASPP e CSP/CSE, e viceversa. Se invece il professionista non possiede la qualifica di Coordinatore è chiaro che la partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP non potrà essere valida all'aggiornamento di Coordinatore per la sicurezza, in quanto non possiede il requisito base (frequenza del corso di 120 ex art. 98 D.lgs. 81/08).

B) Per RSPP /ASPP

Il punto 9 dell'Accordo 128/2016 dal titolo "Aggiornamento" precisa che: *«L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:*

- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore

Se ne deduce pertanto che, a differenza dell'aggiornamento per coordinatori, l'Accordo 128/2016 prevede una limitazione temporale dell'aggiornamento per RSPP/ASPP effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari, ovvero che tale modalità non può superare il 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.

Il Quinquennio di aggiornamento

Altra questione che merita particolare approfondimento è quella relativa alla determinazione del quinquennio di aggiornamento. Si evidenzia che il legislatore al punto 10 dell'Accordo 128/2016, denominato "Decorrenza Aggiornamento", nello scrivere: *«In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto»* non fa alcun riferimento alle date degli attestati di frequenza dei corsi (RSPP/ASPP, Coordinatori ecc.) proprio perché a prescindere dalla data di scadenza del quinquennio interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista costui deve poter dimostrare in quel "preciso istante" di avere nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento non inferiore a quello previsto dalla corrispondente norma di riferimento.

Pertanto, indipendentemente dalle date delle relative abilitazioni di RSPP e/o CSP/CSE, o dalla data dell'ultimo corso di aggiornamento frequentato, occorre dimostrare di possedere nel quinquennio antecedente interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista l'aggiornamento richiesto dall'Accordo per poter esercitare il ruolo.

Il tutto trova giustificazione, a parere di chi scrive, al Punto 9 dell'Accordo 128/2016 che recita «L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa» ed ancora «È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio».

Con tale affermazione il legislatore ha voluto intendere che l'obbligo della continuità dell'aggiornamento quinquennale (primo quinquennio più secondo quinquennio, ecc...) decade solo ed esclusivamente da una condizione di "vita non lavorativa" da parte del professionista stesso. E' chiaro quindi che tale condizione (il mancato aggiornamento) non permette al professionista l'esercizio delle funzioni, RSPP e/o CSP/CSE nello specifico, ma non fa decadere il credito formativo acquisito dai corsi abilitanti. A tal proposito infatti l'Accordo recita «Ferma restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata».

Pertanto è sufficiente per lo svolgimento del ruolo di RSPP, CSP/CSE che il professionista abbia soddisfatto l'obbligo di aggiornamento nel quinquennio antecedente il momento in cui egli assume l'incarico.

Ed ancora «Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc. - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)».

In sintesi un professionista che possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica di RSPP e/o CSP/CSE, e a prescindere che egli si sia abilitato prima o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, considerato che è già trascorso oltre un quinquennio dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), in ogni istante può esercitare la propria funzione solo se dimostra di aver frequentato nel quinquennio precedente (all'istante di riferimento) e nei modi consentiti dalla norma (convegni, corsi, seminari), l'aggiornamento previsto.

Infine le tabelle 1.1 e 1.2 **riepilogano i criteri dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e COORDINATORI**, estratte dall'Allegato V dell'Accordo 128/2016.

Particolare evidenza si vuole infine porre all'Allegato III dell'Accordo 128/2016 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. *decreto del fare*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, indica la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.

Le tabelle 1.3 e 1.4, estratte dal suddetto Allegato, riepilogano i crediti formativi riconosciuti nel caso di frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento per RSPP/ASPP e per COORDINATORI.

Infine, come specificato dallo stesso Allegato «*Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.*».

TABELLA 1.1 CRITERI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI

SOGGETTI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
RSPP / ASPP	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
CSP / CSE	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Simulazione e test	Modulo teorico 60 Modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

TABELLA 1.2 CRITERI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI

SOGGETTI 81	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	N. MASSIMO PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
RSPP / ASPP	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
CSP / CSE	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si

TABELLA 1.3 CREDITI FORMATIVI RICONSCIUTI PER I CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP E COORDINATORI

a) Crediti riconosciuti per RSPP nei casi in cui è stato frequentato il corso di formazione per CSP/CSE ai sensi dell'art. 98 e dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008

L'Allegato III dell'Accordo Stato – Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza del corso abilitante al ruolo di coordinatore (120 ore) comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di RSPP. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:

FORMAZIONE SOGGETTI	RICONOSCIMENTI CREDITI FORMATIVI PER RSPP				
CSP/CSE	<p>CASO 1) RSPP CON FREQUENZA DEL SOLO MODULO C (RSPP esonerato ai sensi del punto 1 dell'Accordo Stato- Regioni 128/2016)</p>	<p>CASO 2) RSPP CON FREQUENZE DEI MODULI A + B + C</p>			
	<p>FREQUENZA DEL MODULO C</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="694 577 874 902"> <p><u>CREDITI RICONOSCIUTI</u></p> </td> <td data-bbox="874 577 1374 902"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo A - 28 ore <li style="text-align: center;">+ ▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006) <li style="text-align: center;">Oppure ▪ Modulo A - 28 ore <li style="text-align: center;">+ ▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 902 874 1070"> <p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u></p> </td> <td data-bbox="874 902 1374 1070"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo C <li style="text-align: center;">+ ▪ Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali"). </td> </tr> </table>	<p><u>CREDITI RICONOSCIUTI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo A - 28 ore <li style="text-align: center;">+ ▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006) <li style="text-align: center;">Oppure ▪ Modulo A - 28 ore <li style="text-align: center;">+ ▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016) 	<p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u></p>
<p><u>CREDITI RICONOSCIUTI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo A - 28 ore <li style="text-align: center;">+ ▪ Modulo B3 - 60 ore (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006) <li style="text-align: center;">Oppure ▪ Modulo A - 28 ore <li style="text-align: center;">+ ▪ Modulo B Comune e Modulo B-SP2 (se la formazione è stata effettuata ai sensi dell'Accordo del 128/2016) 				
<p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo C <li style="text-align: center;">+ ▪ Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 (nel caso in cui il professionista voglia assumere il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali"). 				

OSSERVAZIONE

Il CASO 1) è riferito a tutti quei soggetti esonerati dalla frequenza dei Moduli A e B, così come previsto dal punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni 128/2016. E' il caso quindi di tutte quelle classi di lauree indicate nell'Allegato I dell'Accordo per le quali si può ragionevolmente affermare che tutti gli ingegneri sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B. Essi, tuttavia, per svolgere i compiti di RSPP, precisa l'Accordo, devono possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, ovvero devono frequentare il Modulo C. Di fatto il possesso di una classe di laurea esonerata dalla frequenza dei Moduli A e B implica che per diventare RSPP occorre frequentare il Modulo C a prescindere che si sia frequentato o meno il corso per CSP/CSE. Il discorso tuttavia cambia, come specificato al successivo punto b, per il riconoscimento dei crediti formativi per CSP/CSE per coloro i quali sono in possesso degli attestati di frequenza dei Moduli A, B e C.

Il CASO 2) è invece riferito a tutti quei soggetti che per svolgere i compiti di RSPP devono frequentare i Moduli A, B e C.

Se questi soggetti risultano in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi abilitanti al ruolo di CSP/CSE (corso delle 120 ore) l'Accordo riconosce anche il ruolo di RSPP nel nuovo settore produttivo "speciale" SP2 Cave e Costruzioni. Qualora poi volessero ricoprire anche il ruolo di RSPP nei rimanenti settori produttivi "speciali", ovvero SP1 Agricoltura - Pesca, SP3 sanità residenziale, SP4 Chimico - Petrochimico dovranno frequentare i relativi Moduli di specializzazione B- SP1 - B-SP3 - B- SP4.

FORMAZIONE SOGGETTI	CSP/CSE
ASPP/ RSPP CON MODULO A	<p><u>CREDITO RICONOSCIUTO</u> Solo per Modulo giuridico 28 ore</p> <p><u>NECESSARIA FREQUENZA:</u> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>
<p>2) ASPP / RSPP CON:</p> <p>- MODULO A + MODULO B3 (ex Accordo Stato – Regioni 26 gennaio 2006)</p> <p>Oppure</p> <p>- MODULO A + MODULO B COMUNE + MODULO B SPECIALISTICO SP2 (ex Accordo Stato – Regioni 128/2016)</p>	<p><u>CREDITO RICONOSCIUTO</u> - Modulo giuridico 28 ore - Modulo tecnico 52 ore</p> <p><u>NECESSARIA FREQUENZA</u> - Modulo metodologico / organizzativo 16 ore - Parte pratica 24 ore</p>
ASPP/ RSPP con esonero art. 32 D.lgs. 81/02008	FREQUENZA INTERO CORSO CSP/CSE (120 ore)

b) Crediti formativi riconosciuti per CSP/CSE nei casi in cui sono stati frequentati i Moduli A, B e C.

L'Allegato III dell'Accordo Stato – Regioni 128/2016 riconosce che la frequenza dei Moduli A, B e C comporta ulteriore riconoscimento di una parte della formazione dei corsi abilitanti per il ruolo di CSP/CSE. La tabella seguente riporta le corrispondenze / integrazioni necessarie:

TABELLA 1.4 CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E COORDINATORI

AGGIORNAMENTO SOGGETTI	ASPP [20 ORE]	RSPP [40 ORE]	CSP/CSE [40 ORE]
RSPP 40/60/100 ore (ex Accordo 26 gennaio 2006)	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore (ex Accordo 128/2016)	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore (ex Accordo 26 gennaio 2006)	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza di 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza di 12 ore
ASPP 20 ore (ex Accordo 128/2016)	/	PARZIALE Necessaria frequenza di 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza di 20 ore
CSP/CSE 40 ore (ex art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e allegato XIV D.lgs. n. 81/2008)	TOTALE	TOTALE	/



Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano